Titolo

Sanzioni disciplinari – gravità dei fatti – rilevanza – gravità dell'illecito - commisurazione dell'entità della sanzione - necessità

Descrizione

L'art. 12 del Codice di giustizia sportiva - il quale dispone che gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva - impone di modulare l'afflittività delle sanzioni in base alla gravità dei fatti (CFA, Sez. I, n. 7/2022-2023; CFA. SS.UU., n. 72/2023-2024). In questa prospettiva, l'effettività, l'afflittività e la deterrenza delle sanzioni irrogate debbono essere dunque adeguate alla gravità degli illeciti commessi e documentalmente provati, in linea con quanto prescritto dall'art. 44, comma 5, CGS, secondo il quale "tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività". Ne consegue che solo quando venga correttamente compiuta tale operazione può realizzarsi una effettiva efficacia deterrente ed un adeguato effetto dissuasivo, atteso che la sanzione – per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita – deve necessariamente risultare proporzionale al disvalore sociale della condotta (CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; CFA, Sez. IV, n. 55/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 22/2023-2024). (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse valutato in modo non corretto la condotta dell'incolpato, incorrendo anche in una motivazione contraddittoria nella misura in cui, pur dando conto della gravità dell'illecito, aveva mantenuto la sanzione appena sopra il minimo edittale previsto, senza tenere in debito conto la pluralità delle condotte e delle parti offese, nonché le modalità delle condotte medesime).

Stagione Sportiva

2025-2026

Numero

n. 0028/CFA/2025-2026/G

Presidente

Torsello

Relatore

Grillo

Riferimenti normativi

art. 12 CGS; art. 44, comma 5, CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0028 CFA del 15 settembre 2025 (Sig. Nicolas Barolo)